



**American Express Services
Europe Limited**
Sede per l'Italia con
rappresentanza stabile
Largo Caduti di El Alamein, 9
00173 Roma
Tel: + 39 06 72280808
Fax: + 39 06 72280188

Banca d'Italia,
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano 53
00184 – Roma

Via e-mail
(npv.normativa_primaria@bancaditalia.it)

Roma 8 giugno 2012

Re: Commenti al Documento di Consultazione per l'attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Le presenti osservazioni sono presentate dalla sede secondaria per l'Italia ("AESEL Italia") di American Express Services Europe Limited, società avente sede in Regno Unito, che opera sul mercato italiano quale emittente di carte di pagamento (di tipo *charge*, e a opzione *revolving*).

A nome di AESEL Italia, desideriamo ringraziare codesta rispettabile Autorità per l'opportunità offertaci di presentare commenti al Documento di Consultazione pubblicato in data 28 maggio 2012 (il "Documento di Consultazione"), contenente la bozza di proposta (la "Bozza") che codesta rispettabile Autorità intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (il "CICR").

1. Ambito di applicazione – carte di credito

- i. La scrivente AESEL Italia prende atto dell'intenzione di codesta rispettabile Autorità – chiaramente espressa nella relazione illustrativa e nell'analisi di impatto regolamentare che

American Express Services Europe Limited, società costituita secondo il diritto inglese, autorizzazione FSA n. 415532, sede secondaria in Italia in Largo Caduti di El Alamein n. 9, 00173, Roma – sito internet: www.americanexpress.it, fondo di dotazione in Italia € 5'200'000 codice ABI n. 19441, iscritta al Registro delle Imprese di Roma /C.F./P. IVA n. 05090991000, iscritta nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 al n. 194415, iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del D.Lgs. n. 385/1993 e soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority Inglese, con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5H, per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento

1

accompagnano la Bozza – di escludere le carte di credito dall'ambito di applicazione della disciplina della remunerazione degli affidamenti contenuta nell'art. 3 della Bozza.

Tuttavia, tale intenzione non appare riflessa in maniera inequivocabile nella Bozza, la cui attuale formulazione può dare adito a dubbi. Si segnala, infatti, che:

- l'art. 2, comma 1, lett. d), della Bozza include nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Bozza anche gli *“affidamenti e gli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB”*;
- la Sezione I, par. 2, lettera h), del Provvedimento del 5 luglio 2011, recante l'*“Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”*, nel definire *“conto di pagamento”* chiarisce che *“[r]ientra nella nozione di conto di pagamento [...] il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito”*, cioè il c.d. *“conto carta”*;
- inoltre, nell'individuare gli affidamenti rilevanti, la citata disposizione della Bozza richiama l'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, cioè la norma che – come attuata dal Capitolo IV, Sezione I, par. 3, lettera a), b) e c), del Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010, recante le *“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento”* – fra le altre cose consente agli emittenti che siano istituti di pagamento di emettere carte di credito *revolving*. Ed anzi, la lettera b) del citato Capitolo IV, Sezione I, par. 3, prende espressamente in considerazione le carte di credito *revolving*, laddove stabilisce che possa *“essere di durata superiore ai 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito”*;
- pertanto, sorge il dubbio che, stando all'attuale formulazione della Bozza, le carte di credito *revolving* possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), della Bozza e che quindi, contrariamente all'intento espresso da codesta spettabile Autorità, possa trovare applicazione nei confronti di tale strumento di pagamento anche la disciplina prevista dall'art. 3 della Bozza in materia di remunerazione degli affidamenti.

Alla luce di quanto precede, quindi, si chiede a codesta spettabile Autorità di voler modificare l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), della Bozza, al fine di chiarire che le carte di credito non rientrano nella fattispecie ivi prevista. Tali modifiche potrebbero avere il seguente tenore: *“agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, ad eccezione degli affidamenti collegati all'emissione di carte di credito”*.

- ii. L'art. 2, comma 1, lett. e), della Bozza stabilisce che l'art. 4 della Bozza si applica *“agli sconfinamenti a valere su carte di credito”*. Come noto, l'espressione *“carte di credito”* comprende sia le carte di credito *revolving*, che prevedono il rimborso del saldo in più pagamenti mensili con addebito di interessi, sia le carte di credito c.d. *charge*, cioè quelle a saldo mensile senza addebito di interessi.

Dalla relazione illustrativa e dall'analisi di impatto regolamentare emerge chiaramente che con tale disposizione codesta spettabile Autorità ha inteso estendere la disciplina prevista dall'art. 4 della Bozza in materia di remunerazione degli sconfinamenti alle sole carte di credito *revolving*, e non anche alle carte di credito *charge*, le quali, a differenza delle carte



revolving, costituiscono un mero strumento di pagamento dal quale è assente qualsiasi profilo creditizio¹.

L'intenzione di codesta rispettabile Autorità di escludere le carte *charge* dalla disciplina di cui all'art. 4 della Bozza è del tutto condivisibile, posto che in relazione a tali carte non può parlarsi di "sconfinamento" né di istruttoria di credito.

Si chiede, dunque, a codesta rispettabile Autorità di voler chiarire che l'espressione "*carte di credito*" di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della Bozza fa esclusivo riferimento alle carte *revolving* e che, pertanto, le carte *charge* esulano del tutto dall'ambito di applicazione della Bozza, ad esempio modificando l'art. 2, comma 1, lett. e) come segue: "*agli sconfinamenti a valere su carte di credito diverse dalle c.d. carte di credito charge*".

2. Commissione di istruttoria veloce: ambito di applicazione e obbligo di rimborso immediato

L'art. 4 della Bozza disciplina la remunerazione degli sconfinamenti e l'art. 2, comma 1, lett. e), della Bozza rende tale disciplina applicabile anche "*agli sconfinamenti a valere su carte di credito*". Al riguardo, si segnala che le condizioni generali di contratto relative alle carte di credito *revolving* sono solite prevedere che, in caso di utilizzo della carta da parte del titolare oltre la linea di credito concessa (per comodità, "extra-fido"), il titolare sia tenuto a rimborsare immediatamente l'intero importo dell'extra-fido, in aggiunta al pagamento dell'importo mensile prescelto.

Posto che, come indicato nella relazione illustrativa, la funzione della commissione di istruttoria veloce è rimborsare l'intermediario dei costi sostenuti per procedere alla valutazione del merito creditizio del cliente al fine di autorizzare o meno l'extra-fido e non, invece, remunerare l'erogazione delle somme corrispondenti all'extra-fido (a ciò provvedendo gli interessi), si ritiene che l'eventuale previsione di una commissione di istruttoria veloce sia compatibile con l'obbligo del titolare di rimborsare immediatamente e per intero l'extra-fido. In altre parole, si ritiene che lo svolgimento di un'istruttoria veloce al momento dell'autorizzazione dell'extra-fido e l'addebito della relativa commissione non impediscano all'emittente di richiedere in ogni caso il rimborso integrale dell'extra-fido, tenuto conto anche del fatto che l'extra-fido non implica un aumento tacito dell'importo della linea di credito concessa.

Si chiede a codesta rispettabile Autorità di voler confermare tale aspetto.


3. Ambito di applicazione – contratti di credito al consumo

Un ultimo aspetto concerne l'art. 2, comma 1, della Bozza il quale stabilisce che la deliberazione del CICR troverà applicazione "*nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori*" e nella relazione illustrativa si chiarisce che in tale espressione si intendono ricompresi anche i rapporti di credito ai consumatori.

Desideriamo rispettosamente far notare a codesta rispettabile Autorità che l'estensione della nuova normativa secondaria anche ai rapporti di credito con i consumatori disciplinati dal Capo II del Titolo VI del TUB non sembrerebbe consentita alla luce della normativa primaria. Infatti, l'art. 115, comma 3, del TUB prevede che le disposizioni del Capo I del Titolo VI del TUB (tra cui l'art. 117-*bis*) non si applicano ai contratti di credito disciplinati al successivo Capo II, e cioè ai contratti di credito ai consumatori, a meno che siano espressamente richiamate. Ebbene, l'art. 117-*bis* del TUB non è richiamato dalla disciplina sul credito ai consumatori di cui al citato Capo II.

¹ Come peraltro confermato da codesta rispettabile Autorità nel paragrafo 1.2 dell'analisi di impatto regolamentare e, in precedenza, già nel documento "*Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura*".

American Express Services Europe Limited, società costituita secondo il diritto inglese, autorizzazione FSA n. 415532, sede secondaria in Italia in Largo Caduti di El Alamein n. 9, 00173, Roma – sito internet: www.americanexpress.it, fondo di dotazione in Italia € 5'200'000 codice ABI n. 19441, iscritta al Registro delle Imprese di Roma /C.F./P. IVA n. 05090991000, iscritta nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 al n. 194415, iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del D. Lgs. n. 385/1993 e soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority Inglese, con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5H, per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento



Tale obiezione non sembrerebbe poter essere superata dalle disposizioni richiamate da codesta rispettabile Autorità al paragrafo 2 della relazione illustrativa a fondamento dell'estensione della deliberazione del CICR ai contratti di credito ai consumatori:

- l'art. 27-*bis* del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, infatti, si limita a stabilire quale sia la sorte delle clausole contrattuali stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-*bis* del TUB, che, come detto, non è applicabile ai contratti di credito ai consumatori. Sembrerebbe, dunque, più corretto partire dall'ambito di applicazione dell'art. 117-*bis* del TUB per stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni applicative dello stesso e della sanzione prevista dall'art. 27-*bis* del d.l. 1/2012, e non viceversa;
- la possibilità per il CICR di estendere la disciplina prevista dall'art. 117-*bis* del TUB a fattispecie ulteriori che presentino analoghe esigenze di tutela del cliente è contenuta nello stesso art. 117-*bis*, al comma 4. Sembra, pertanto, evidente che l'esercizio di tale delega non potrà che soggiacere alle medesime limitazioni – e, quindi, doversi attuare nel rispetto del medesimo ambito di applicazione – dell'art. 117-*bis* del TUB che la prevede. In altri termini, non appare possibile disciplinare, in attuazione di una delega contenuta in una norma primaria, rapporti ai quali la norma primaria stessa non è applicabile.

Pertanto, onde evitare difetti di coordinamento tra la normativa primaria e la normativa secondaria applicabile al credito ai consumatori, apparirebbe necessario modificare la Bozza per chiarire che la nuova disciplina si applica ai rapporti con soggetti diversi dai consumatori e ai rapporti con i consumatori, a eccezione dei contratti di credito ai consumatori disciplinati al Capo II, Titolo VI, del TUB.

**_*_*_*_

Restiamo a Vostra completa disposizione qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti circa i commenti contenuti nella presente lettera.

Con osservanza,


Francesco Fontana
Direttore Affari Legali e Societari
American Express Services Europe Limited